



Prefettura di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale del Governo

**PIANO DI EMERGENZA ESTERNA
E PER LA RELATIVA INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE
PER GLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DEI
RIFIUTI SITI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI
FORLÌ'-CESENA**

Ai sensi dell'art. 26-bis del Decreto-legge 4 ottobre 2018 n.113
convertito dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132

INDICE

1. GLOSSARIO	4
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	6
3. PREMESSA	7
4. INFORMAZIONI SUGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SITI NEL TERRITORIO PROVINCIALE	9
5. POSSIBILI SCENARI INCIDENTALI.....	9
6. DEFINIZIONE Dei LIVELLI DI ALLERTA E DELLE RELATIVE ATTIVAZIONI.....	11
6.1 Bonifica e ripristino del sito successive all'attuazione del PEE	13
7. COORDINAMENTO OPERATIVO DELL'INTERVENTO SUL LUOGO DELL'INCIDENTE.....	13
7.1 Centro di Coordinamento dei Soccorsi.....	15
7.2 Sala Operativa Provinciale Integrata (SOPI).....	16
7.3 Posto di Coordinamento Avanzato	16
7.4 Centro Operativo Comunale.....	20
7.5 Area logistica di ammassamento soccorritori e risorse	20
7.6 Funzioni di supporto	20
8. MODELLO DI INTERVENTO.....	23
8.1 Prefettura	23
8.2 Gestore dell'impianto di stoccaggio o trattamento rifiuti.....	24
8.3 Comando dei Vigili del Fuoco	24
8.4 Agenzia regionale per la protezione e la tutela dell'ambiente (ARPA).....	25
8.5 Azienda Sanitaria Locale (ASL).....	25
8.6 Forze dell'Ordine (FF.O.).....	26
8.7 Regione.....	26
8.8 Provincia/Enti di area vasta/Città metropolitane	26
8.9 Comune/i interessato/i	27
8.10 Polizia Locale.....	28
8.11 Volontariato	28
8.12 Sintesi delle azioni di salvaguardia ed assistenza della popolazione all'esterno dell'impianto..	29
9. PRINCIPALI PIANI OPERATIVI PER L'ATTUAZIONE DEL PEE.....	30
9.1 Piano operativo per il soccorso tecnico urgente.....	32
9.2 Piano operativo per il soccorso sanitario e l'evacuazione assistita	34

9.3 Piano operativo per la comunicazione in emergenza	37
9.4 Piano operativo per la viabilità	38
9.5 Piano operativo per la sicurezza ambientale.....	39
10. INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE	41
10.1Attività informativa del Sindaco.....	41
10.2Informazione preventiva alla popolazione	42
10.3Informazione in emergenza	42
11. VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DEL PEE	44
11.1Modifica/inserimento/cancellazione delle schede aziende.....	44
11.2Aggiornamento dei dati necessari alla gestione	44
11.3 Aggiornamento del Piano.....	44
11.4 Sperimentazioni	45

1. GLOSSARIO

A.R.P.A.	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
A.R.T.A.	Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente
A.P.P.A.	Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente
A.S.L.	Azienda Sanitaria Locale
CCS	Centro Coordinamento Soccorsi
COC	Centro Operativo Comunale
C.R.I.	Croce Rossa Italiana
CC	Carabinieri
C.O.	Centrale Operativa
DTS	Direttore tecnico dei soccorsi (Comandante VV.F. o suo delegato)
DSS	Direttore del soccorsi sanitari
FF.O.	Forze dell'Ordine
G. di F.	Guardia di Finanza
Linee Guida	Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti
P.C.	Protezione Civile
PCA	Posto di Coordinamento Avanzato
PEE	Piano di emergenza esterna
PEI	Piano di emergenza interna

PMA	Posto Medico Avanzato
PP.OO.	Presidi ospedalieri
P.S.	Pronto Soccorso
RFI	Rete Ferroviaria Italiana
S.S.R	Servizio Sanitario Regionale
S.O.	Sala Operativa
UCL	Unita di comando locale
VV.F.	Vigili del Fuoco

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Di seguito sono riportati i principali riferimenti normativi utilizzati nella stesura del presente piano:

- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 5 febbraio 1998: "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".
- Decreto legislativo n. 209 del 24 giugno 2003: "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso".
- Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo II della legge 29 luglio 2003, n. 229.
- Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006: "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii..
- Indicazioni coordinamento operativo (DPCM 6 aprile 2006, Decreto del Capo Dipartimento PC n.1636 del 2 maggio 2006).
- Decreto Ministero dell'Ambiente 8 aprile 2008 e ss.mm.ii..
- Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
- Decreto legislativo n. 49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".
- Legge 7 aprile 2014, n. 56: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle Unioni e fusioni di Comuni".
- Decreto Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 e ss.mm.ii..
- Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018: "Codice della Protezione Civile" e ss.mm.ii..
- Protocollo d'Intesa che istituisce in via sperimentale il "Piano d'azione per il contrasto dei roghi da rifiuti" del 19 novembre 2018.
- Legge n. 132 del 1° dicembre 2018, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alia criminalità organizzata".

- Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 gennaio 2019, recante: "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".
- Circolare del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2019, recante: "Disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132-prime indicazioni per i gestori degli impianti".
- Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, approvate con D.P.C.M. del 27 agosto 2021 (pubblicate in G.U. n. 240 del 7 ottobre 2021).

3. PREMESSA

Il PEE rappresenta il documento ufficiale con il quale il Prefetto predispone la risposta di protezione civile per mitigare gli effetti dannosi di un incidente nelle aree esterne al perimetro aziendale interessate dall'evento.

L'obiettivo del presente PEE è, pertanto, quello di fornire le indicazioni necessarie per l'attivazione di interventi tempestivi, mirati e coordinati nel caso di accadimento di un evento incidentale che potrebbe estendersi al di fuori dei confini dell'impianto ed interessare la popolazione nelle zone a rischio individuate.

L'art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, introdotto dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, n. 281 ed entrata in vigore il 4 dicembre 2018), ha previsto l'obbligo di predisporre un apposito "piano di emergenza interna" per tutti i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, nonché la predisposizione del "piano di emergenza esterna", elaborato dal Prefetto, d'intesa con le regioni e gli enti interessati, sulla base delle informazioni fornite dai gestori stessi.

Con tali presupposti appare opportuno adottare uno strumento funzionale al fine di organizzare una risposta efficace alle emergenze dovute a sviluppi incontrollati che potrebbero verificarsi a seguito di incidenti all'interno degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti come il presente PEE, predisposto secondo le indicazioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal comma 9 dell'art. 26-bis del suddetto decreto, contenente le linee guida per la predisposizione dei Piani di Emergenza Esterna e per la relativa informazione alla popolazione, pubblicato il 7 ottobre 2021.

Si evidenzia che le disposizioni di cui all'art.26-bis della legge 1° dicembre 2018, n. 132, non si applicano agli impianti che ricadono nell'ambito di applicazione del D.lgs. 105/2015.

Gli obiettivi fondamentali del PEE sono:

1. il controllo e la mitigazione degli effetti prodotti dagli eventi incidentali;
2. la messa in atto delle misure necessarie per proteggere l'uomo, l'ambiente ed i beni dalle conseguenze di incidenti;
3. l'informazione preventiva alla popolazione e alle Autorità locali competenti circa le procedure stabilite a tutela della pubblica incolumità;
4. il "ripristino ed il disinquinamento dell'ambiente".

Il piano è stato elaborato da tavoli tecnici interistituzionali, coordinati dalla Prefettura di Forlì-Cesena, ai quali hanno partecipato, oltre ai rappresentanti dei Comuni sul cui territorio sono presenti gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, i referenti delle componenti e delle strutture operative del piano stesso. Esso si basa sulle informazioni e sugli elementi del piano di emergenza interna (PEI), predisposti dal gestore e trasmessi al Prefetto.

Il documento è volutamente snello e modulare, allo scopo di offrire uno strumento adeguato alla gestione dell'emergenza ed è organizzato secondo uno schema logico che prevede una parte generale, nella quale è definito un modello operativo d'intervento chiaro ed univoco in caso di incidenti che interessino gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti presenti sul territorio provinciale, ed una parte speciale, costituita da un opportuno inquadramento territoriale e da una sintetica descrizione del rischio a livello provinciale, entrambi sostanziati da schede tecniche riferite ad ogni singolo impianto e redatte in conformità alle previsioni della sezione C delle Linee Guida. Nelle schede tecniche vengono riportati, tra l'altro, gli elementi fondamentali sulla base delle caratteristiche proprie dell'impianto, delle sostanze pericolose potenzialmente coinvolte nell'evento (identificazione e caratteristiche dei rifiuti gestiti) e del territorio in cui l'impianto è inserito (inquadramento area di localizzazione dell'impianto).

La prima parte del documento - detta Parte Generale - contiene informazioni in ordine ai criteri adottati per l'individuazione delle competenze, in termini generali, di ciascun ente, ufficio e comando. La seconda parte del Piano - detta Parte speciale - è formata da un insieme di allegati che illustrano, in forma schematica, tra l'altro, la tipologia del sito di stoccaggio e le sue caratteristiche, gli elementi del territorio che possono essere coinvolti negli scenari incidentali, le risorse operative per la gestione delle emergenze, i sistemi di allertamento della popolazione.

La presente pianificazione si applica alle attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti ricomprese nel campo di applicazione delle "Linee Guida" e può costituire un utile riferimento per le attività ricomprese nel campo di applicazione del D. Lgs. 152/2006.

4. INFORMAZIONI SUGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SITI NEL TERRITORIO PROVINCIALE

Gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti presenti nel territorio della provincia di Forlì-Cesena, tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 26-bis del D.L. 113/2018, sono quelli di cui agli allegati del presente PEE.

In particolare, per ciascuno degli impianti suddetti sono allegati, secondo i modelli previsti dalla sezione C delle Linee Guida:

1. modulo di dichiarazione, redatto ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulle informazioni relative all'impianto, ai sensi dell'art. 26, c. 4 del decreto-legge 4 ottobre 2018 (C2);
2. scheda tecnica relativa al singolo impianto, redatta a cura della Prefettura, per la gestione del PEE (C3).

Altri allegati (C4), redatti a cura del Comune sul cui territorio insiste l'impianto, contengono le planimetrie, con indicazione delle aree logistiche per il supporto alle operazioni in emergenza (PCA, area di ammassamento soccorritori e risorse, area di attesa popolazione evacuata, eventuali cancelli).

5. POSSIBILI SCENARI INCIDENTALI

Negli impianti di stoccaggio/trattamento dei rifiuti la natura del rischio, gli effetti degli scenari incidentali e le conseguenti azioni da adottare dipendono dalla tipologia di rifiuto e dalle attività che si svolgono all'interno dell'impianto stesso.

Il presente documento ha l'obiettivo di definire un meccanismo di intervento per tutte le Autorità/Amministrazioni/Enti/Associazioni coinvolti a livello territoriale.

Alla luce degli incidenti occorsi negli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, gli eventi che possono comportare possibili situazioni di rischio o di pericolo sono così individuabili:

- incendi;
- esplosioni;
- incendi per guasti agli impianti con possibili conseguenti fughe di biogas;
- dispersione di sostanze pericolose, con ricadute sull'ambiente esterno

(inquinamento falda; terreni confinanti, etc.).

Le Linee guida cui ci si riferisce hanno ritenuto di considerare l'**incendio** quale scenario di riferimento per la valutazione del rischio dell'impianto, anche a seguito della complessità e variabilità delle caratteristiche dei rifiuti che comportano una differente pericolosità degli effluenti.

In relazione allo scenario di riferimento, di seguito si forniscono le seguenti definizioni.

La **distanza di attenzione**, valutata in fase di pianificazione, nella sua massima estensione, in funzione dell'indice generale di rischio dell'impianto, applicando il metodo ad indici inserito nella sezione B delle Linee Guida, definisce l'ambito per la preventiva identificazione degli elementi territoriali sensibili, ivi incluse le strutture strategiche e rilevanti (es. scuole, ospedali, corsi d'acqua, grandi vie di comunicazione, recettori ambientali, ecc.).

La determinazione dell'**indice di rischio** e della relativa distanza di attenzione può essere determinata applicando il metodo ad indici inserito nella sezione B delle Linee guida, per il quale non occorrono elementi giustificativi. A partire dall'indice di rischio così calcolato, la distanza di attenzione può essere definita con altro metodo basato sull'ingegneria, del quale devono essere indicati i presupposti prestazionali e giustificati i risultati e per il quale devono essere messi a disposizione della Prefettura gli eventuali codici di calcolo utilizzati ai fini di una successiva verifica a campione.

Nel caso in cui l'indice di rischio IR calcolato col metodo a indici risulti pari a 0, il Prefetto è esentato dalla predisposizione del PEE. Rimane invece fermo l'obbligo per il gestore di aggiornare, in tempo reale, la comunicazione al Prefetto dei dati e di determinare la nuova distanza di attenzione nel caso di modifiche della stessa, che determinino un nuovo Indice di Rischio diverso da zero.

La **distanza effettiva** in cui, in caso di evento reale, vanno adottate le misure di protezione, può essere definita dalle decisioni assunte nell'ambito del PCA, in funzione dello sviluppo dello scenario di evento.

La **zona di soccorso** è la zona in cui opera il personale autorizzato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ed è definita dal DTS sulla base della valutazione dello scenario incidentale.

La **zona di supporto** alle operazioni, localizzata in area sicura, al di fuori della zona di soccorso, è individuata in fase di pianificazione e, comunque, verificata dal DTS in ragione delle reali condizioni dell'evento, per permettere una migliore gestione delle operazioni di soccorso e dell'organizzazione generale dell'intervento. In questa area sono localizzati il PCA, l'area di ammassamento soccorritori e risorse, i corridoi di ingresso e uscita dei mezzi di soccorso, l'area *triage*, il Posto Medico Avanzato- PMA.

6. DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI ALLERTA E DELLE RELATIVE ATTIVAZIONI

L'attivazione del PEE si articola secondo i seguenti livelli:

- **PREALLARME**
- **ALLARME/EMERGENZA**
- **CESSATO ALLARME**

La ripartizione in livelli ha lo scopo di consentire agli enti e strutture interessati (es. Vigili del Fuoco, Servizio sanitario, ARPA, ASL, Amministrazione Comunale, FF .O., ecc.) di intervenire in modo graduale.

L'attivazione delle fasi di preallarme/allarme/emergenza, così come il loro rientro (cessato allarme) da parte del Prefetto, sulla base della comunicazione da parte del gestore, secondo le modalità previste nella sezione C delle Linee Guida e previa valutazione da parte dei VV.F, avrà luogo in seguito alla stima dell'evoluzione dell'evento, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- la tipologia di rifiuto interessata dall'evento incidentale;
- l'area, espressa in metri quadrati, interessata dall'evento;
- l'ubicazione dell'impianto, in relazione alla sua vicinanza ad altri impianti a rischio di incendio o ad obiettivi sensibili (come centri abitati, scuole, ospedali, ecc.);
- le condizioni meteorologiche;
- la direzione e l'intensità del vento.

In base alle prevedibili conseguenze degli scenari incidentali, si possono definire le puntuali procedure di allertamento e le conseguenti azioni di intervento e soccorso che dovranno essere espletate da ciascuno dei soggetti coinvolti.

Ai fini del presente piano si fa, pertanto, riferimento alle codifiche riportate nella seguente tabella.

LIVELLO DI ALLERTA	SCENARIO	ATTIVAZIONI
PREALLARME	Eventi che possono essere avvertiti dalla popolazione, creando così una forma incipiente di allarmismo e preoccupazione o eventi di limitata estensione riferibili ad incidenti causati da rilasci tossici e/o energetici aventi un impatto contenuto all'interno dell'area dell'impianto.	<p>Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che, per la vistosità o fragorosità dei loro effetti (incendio, esplosione, fumi, rilasci o sversamenti di sostanze pericolose), non si esclude possano essere percepiti dalla popolazione esposta e per i quali è comunque necessario l'intervento di soccorritori esterni.</p> <p>In questa fase, il gestore (tecnico delegato, come da Piano di Emergenza Interno) richiede l'intervento dei VV.F, informa il Prefetto, il Sindaco e gli altri soggetti individuati nel PEE.</p> <p>Il Prefetto attiva, se necessario, il Centro di Coordinamento dei Soccorsi (CCS) ed allerta, preventivamente, i soggetti individuati dal PEE, affinché si tengano pronti ad intervenire in caso di evoluzione dell'evento incidentale.</p> <p>Il Sindaco provvede all'informazione della popolazione mediante gli strumenti disponibili e nelle modalità previste dal PEE.</p> <p>Attiva, se necessario, il COC, considerando anche che questo livello può comportare la necessità di attivazione delle procedure di sicurezza (viabilità e ordine pubblico) e di informazione alla popolazione, anche in base alle informazioni ricevute dal Prefetto.</p>
ALLARME/ EMERGENZA	Eventi estesi: eventi riferibili ad incidenti causati da rilasci tossici e/o energetici aventi un potenziale impatto all'esterno dell'area dell'impianto.	In questa fase si ha l'intervento di tutti i soggetti individuati nel PEE.
CESSATO ALLARME		Il cessato allarme è disposto dal Prefetto, sentito il Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS) ed i referenti per le misure ed il monitoraggio ambientale, per le attività di messa in sicurezza del territorio e dell'ambiente, e le altre figure presenti nel CCS.

Nel caso in cui l'evento incidentale evolva rapidamente si può configurare direttamente il livello di allarme/emergenza.

6.1 Bonifica e ripristino del sito successivo all'attivazione del PEE

L'intervento finale di bonifica e ripristino consiste nel riportare il sito interessato dagli effetti ambientali dell'evento incidentale occorso nell'impianto di trattamento o stoccaggio di rifiuti, alle condizioni precedenti di utilizzo e permette all'ecosistema colpito di riprendere la normale funzionalità.

Tale fase è successiva alla messa in atto del PEE e dovrebbe avere inizio solamente in seguito al completamento delle attività emergenziali (es. rimozioni di grandi accumuli di rifiuti-sostanze inquinanti) e una volta che la minaccia di nuovi significativi effetti legati all'incidente (es. sversamento di inquinanti) sia stata eliminata.

Il riferimento normativo per la definizione e messa in atto degli interventi previsti nella fase successiva all'attuazione del PEE è il D.lgs. n. 152/06, Parte IV, Titolo V e ss.mm.ii..

Per l'attuazione degli interventi si fa riferimento alle procedure di cui all'art. 242 del medesimo decreto. Dette procedure devono essere attuate dal soggetto responsabile della contaminazione o dal proprietario del sito. Ove il responsabile non provveda o non sia identificabile a seguito di indagine condotta ai sensi dell'art. 244, gli interventi vengono attuati dall'Amministrazione pubblica, ai sensi dell'art. 250 del D.lgs.\52/06. L'Amministrazione procede con l'escussione delle garanzie fideiussorie prestate e con le azioni di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile, ove identificato.

7. COORDINAMENTO OPERATIVO DELL'INTERVENTO SUL LUOGO DELL'INCIDENTE

L'attivazione del PEE prevede diversi livelli di allerta, al fine di consentire ai Vigili del Fuoco e agli altri soccorritori di intervenire fin dai primi momenti e alla Prefettura di attivare, in via precauzionale, le misure previste nel PEE per salvaguardare la salute della popolazione e la tutela dell'ambiente.

La direzione ed il coordinamento delle operazioni sono esercitati dalla Prefettura, ove si insedia il CCS, attivato e presieduto dal Prefetto.

Le squadre che intervengono sul luogo dell'incidente operano ciascuna nell'ambito delle proprie competenze tecniche e secondo quanto previsto dalle proprie procedure operative.

L'intervento sul luogo dell'incidente è coordinato dal DTS, identificato nel Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato, presente sul luogo dell'incidente, che può istituire un PCA e a cui è affidato il compito di definire le priorità degli interventi da attuare, nonché garantire che le operazioni si svolgano in condizioni di sicurezza.

Sul luogo dell'incidente verranno attuati, di massima, i seguenti interventi a cura dei soggetti individuati come di seguito:

- soccorso tecnico urgente (VV.F.);
- soccorso sanitario (S.S.R., C.R.I. e Associazioni di volontariato sanitario), o eventuale attività di ricognizione e *triage* (118), o eventuale impiego di mezzi mobili di soccorso sanitario, o eventuale istituzione di un PMA di I o II livello, o trasporto e ricovero dei feriti, secondo quanto previsto dai piani di emergenza intraospedalieri, o attività medico-legali connesse al recupero e alla gestione delle salme (ASL di concerto con la Polizia mortuaria), o attività connesse con problematiche di sanità pubblica (ASL);
- prima verifica e messa in sicurezza dell'area (VV.F.);
- attività di verifica e monitoraggio ambientale (ARPA, ASL);
- eventuale interruzione delle linee erogatrici dei servizi essenziali (aziende erogatrici dei servizi);
- delimitazione dell'area destinata alle attività di soccorso (*zona di attenzione*) (FF.O. e Polizie Locali);
- interdizione e controllo degli accessi all'area (FF.O. e Polizie Locali);
- perimetrazione e gestione di corridoi riservati per l'afflusso e il deflusso dei mezzi di soccorso e di relative aree di sosta (FF.O. e Polizie Locali);
- perimetrazione e gestione della viabilità generale dell'area circostante al teatro delle operazioni (FF.O. e Polizie Locali), con successiva emissione di ordinanze sindacali;
- attività di ordine pubblico e attività di analisi e raccolta di dati per investigazione sulle cause di incidente (FF.O. e Nuclei investigativi antincendi dei VV.F.).

Le principali strutture di coordinamento e funzioni di supporto sono di seguito descritte.

7.1 Centro di Coordinamento dei Soccorsi

Il Centro Coordinamento Soccorsi (di seguito, C.C.S.), presieduto dal Prefetto di Forlì-Cesena, si riunisce, di norma, presso il Palazzo del Governo, sede della Prefettura di Forlì-Cesena ovvero, qualora ritenuto opportuno in relazione alla tipologia dell'evento e comunque sempre in caso di emergenze connesse con il rischio sismico, idraulico e idrogeologico, presso il Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile, con sede a Forlì – Via Cadore, 75.

Il C.C.S. è attivato allo scopo di coordinare, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di competenze, gli interventi di protezione civile che la situazione richiede e di assicurare la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale. La convocazione è effettuata con i mezzi di comunicazione compatibili con l'urgenza e la natura della specifica situazione di emergenza in atto.

Il CCS supporta il Prefetto per l'attuazione delle attività previste nel PEE e, in generale, per le attività di valutazione e attuazione delle misure da adottare per la protezione della popolazione e la salvaguardia dei beni e dell'ambiente. In particolare, sulla base delle informazioni e dei dati relativi all'evoluzione della situazione, provvede a coordinare e gestire il sistema di risposta per i vari livelli di allerta (preallarme, allarme- emergenza esterna, cessato allarme). Il Prefetto assumerà, in relazione alla situazione di emergenza in atto, anche le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Sono componenti del CCS i rappresentanti di tutte le strutture che, in base al PEE, devono effettuare interventi. Di norma il suddetto organismo è composto dai rappresentanti dei seguenti Enti, Uffici, Comandi:

- Prefettura di Forlì-Cesena;
- Provincia di Forlì-Cesena;
- Comuni interessati;
- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena;
- Questura della provincia di Forlì-Cesena;
- Comando provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena;
- Comando provinciale Guardia di Finanza di Forlì-Cesena;
- Sezione Polizia Stradale di Forlì-Cesena;
- Forze Armate;
- AUSL della Romagna;
- ARPAE Emilia-Romagna, Ufficio territoriale di Forlì-Cesena;
- Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile- Ufficio territoriale di Forlì-Cesena;

- 118, Servizio emergenza;
- Coordinamento provinciale Volontariato di Protezione Civile.

Del predetto organismo sono chiamati a far parte anche i rappresentanti di altri enti ed uffici quali, ad esempio, i soggetti gestori di infrastrutture ed erogatori di servizi essenziali (RFI, ANAS, gestori autostrade, ENAC, società per l'energia elettrica, il gas, l'acqua, la telefonia fissa e mobile, uffici scolastici territoriali, ecc.).

Tra le attività del CCS si evidenziano:

- il supporto alle richieste che pervengono dal DTS il quale, in ogni caso, informa costantemente lo stesso CCS in relazione alla situazione nell'area di intervento;
- l'assistenza alla popolazione interessata, anche indirettamente, dall'evento. In particolare, dovrà gestire l'evacuazione, se necessario, di aree anche altamente urbanizzate, definendone modalità e tempi e predisponendo, in tal caso, in accordo con gli Enti locali interessati, soluzioni alloggiative alternative;
- il supporto alle richieste che pervengono dalle agenzie per la protezione e la tutela dell'ambiente (ARPA, ARTA), per il monitoraggio ambientale in zona sicura esterna all'area dell'intervento;
- l'informazione alle Sale operative nazionali sulla evoluzione complessiva dell'evento;
- il mantenimento dei rapporti con i *mass media*, prevedendo uno spazio idoneo dedicato agli incontri con i giornalisti e le televisioni.

7.2 Sala Operativa Provinciale Integrata (SOPI)

La Prefettura di Forlì-Cesena dispone di una Sala Operativa Integrata presso il Centro Unificato di Protezione Civile di Forlì, Via Cadore, n. 75, utilizzabile, qualora ritenuto opportuno in relazione alla tipologia dell'evento e comunque sempre in caso di emergenze connesse con il rischio sismico, idraulico e idrogeologico, in alternativa alla Sala Operativa sita presso il Palazzo del Governo.

7.3 Posto di Coordinamento Avanzato

L'attivazione del PEE può comportare l'istituzione di un PCA, per il coordinamento della gestione operativa sul luogo dell'evento. Il PCA può essere costituito, ad esempio, dall'Unità di Comando Locale (AF/UCL), resa disponibile dal Comando dei Vigili del Fuoco, oppure può essere attivato in altre strutture idonee. La localizzazione preventiva del PCA è indicata nella scheda tecnica specifica per il singolo impianto redatta secondo la sezione C delle Linee Guida.

Il PCA è coordinato dal DTS. Al DTS è affidato il soccorso tecnico urgente che si esplica con una prima verifica e messa in sicurezza dell'impianto,

avvalendosi anche:

1. delle attività di verifica e monitoraggio ambientale (Agenzie per la protezione e la tutela dell'ambiente);
2. del monitoraggio delle condizioni meteo (garantito, in generale, da apposite strutture regionali o locali);
3. dell'eventuale interruzione delle linee erogatrici dei servizi essenziali;
4. del trasporto di eventuali vittime/feriti al di fuori dell'area di soccorso;
5. di risorse idriche, tecniche e strumentali individuate mediante la Prefettura e il sistema di protezione civile;
6. delle risorse predisposte dal PEI dell'impianto e di eventuali risorse disponibili da stabilimenti/impianti limitrofi.

Il DTS, pertanto, nell'espletamento delle attività di coordinamento, si avvarrà della collaborazione dei responsabili presenti sul posto per ciascuno dei seguenti settori, meglio dettagliati nella successiva tabella:

- soccorso sanitario;
- ordine e sicurezza pubblica;
- viabilità;
- ambiente;
- assistenza alla popolazione.

Funzione	Responsabile della funzione	Soggetti coinvolti	Compiti
<i>Soccorso sanitario</i>	Servizio Sanitario Regionale	AUSL e Associazioni di volontariato sanitario	<ul style="list-style-type: none"> • eventuale attività di ricognizione e <i>triage</i> (sistema di emergenza sanitaria); • eventuale impiego dei mezzi mobili di soccorso sanitario; • eventuale installazione di un PMA di I o II livello; • trasporto e ricovero dei feriti secondo quanto previsto dai piani di emergenza intraospedalieri; • attività medico-legali connesse al recupero e alla gestione delle salme (ASL di concerto con la Polizia Mortuaria); • attività connesse con problematiche di sanità pubblica (ASL), comprese la tutela della sicurezza alimentare e la salute degli animali.
<i>Ordine e Sicurezza pubblica</i>	Questura	FF.O.	<ul style="list-style-type: none"> • attività di ordine pubblico (FF.O.); • delimitazione e controllo delle aree destinate alle attività di soccorso (zona di soccorso e zona di supporto alle operazioni); • interdizione e controllo degli accessi all'area; • concorso alle funzioni di gestione del piano di viabilità; • gestione delle eventuali vittime ed effetti personali recuperati dai soccorritori anche ai fini della successiva procedura di identificazione delle eventuali vittime.

<i>Viabilità</i>	Comune/i	Polizia Municipale, Servizi Tecnici comunali, Ufficio protezione civile comunale	<ul style="list-style-type: none"> • viabilità generale dell'area circostante al teatro delle operazioni (FF.O. e Polizie Locali), con successiva emissione di ordinanze sindacali; • perimetrazione e gestione di corridoi riservati per l'afflusso e il deflusso dei mezzi di soccorso in ingresso e in uscita, con particolare riguardo alla viabilità verso gli ospedali e a quella proveniente dai comandi VV.F. e dalle sedi dei soccorsi sanitari, individuati in sede di redazione del piano (corridoi di ingresso e di uscita mezzi di soccorso).
<i>Assistenza alla popolazione</i>	Comune/i	Polizia Municipale, Servizi Tecnici comunali, Ufficio protezione civile comunale	<ul style="list-style-type: none"> • assistenza alla popolazione interessata; • informazione alla popolazione sull'incidente.
<i>Ambiente</i>	Regione	Agenzie per la protezione e la tutela dell'ambiente (ARPA, ARTA)	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio ambientale.

Oltre al DTS con funzione di coordinamento, al PCA confluiscono anche il DSS o suo delegato, il responsabile dell'Agenzia per la protezione e la tutela dell'ambiente e/o dell'ASL o loro delegato, un rappresentante delle FF.O., un rappresentante del gestore dell'impianto. Nel PCA potranno essere presenti i rappresentanti dei Comuni interessati, anche per il raccordo con le attività dei COC. Il DTS manterrà costantemente i contatti con il CCS, informandolo degli interventi in atto.

7.4 Centro Operativo Comunale

Nell'ambito del proprio territorio comunale il Sindaco, in qualità di Autorità di protezione civile, al verificarsi dell'emergenza, si avvale del COC per attuare le azioni di salvaguardia e assistenza alla popolazione colpita, nonché per espletare l'attività di informazione alla popolazione. In particolare, l'attività di informazione ai cittadini è affidata al Sindaco sulla base delle indicazioni ricevute dal CCS: per tale scopo, il Sindaco può richiedere l'ausilio della Prefettura.

Per l'assistenza alla popolazione, il Sindaco, qualora lo ritenga necessario, può richiedere altresì il supporto della Regione.

7.5 Area logistica di ammassamento soccorritori e risorse

In funzione della natura ed estensione dell'evento incidentale relativo all'impianto, vengono individuate una o più aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse, con funzione di aree logistiche per i mezzi operativi degli enti deputati all'intervento, opportunamente ubicate in modo da non essere interessate dai prevedibili effetti dell'incidente stesso.

7.6 Funzioni di supporto

Il CCS ed il/i COC, al fine di poter gestire in modo ottimale gli scenari di rischio relativi agli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, possono essere strutturati per funzioni di supporto, la cui articolazione è quella riportata nella tabella che segue.

	FUNZIONE	ENTE REFERENTE	ENTI E STRUTTURE OPERATIVE AFFERENTI ALLA FUNZIONE
1	<i>Unità di coordinamento</i>	Prefettura FC Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e Protezione civile FC	Referenti funzioni di supporto
2	<i>Rappresentanza delle strutture operative</i>	Prefettura FC Comando prov.le Vigili del Fuoco FC	Vigili del Fuoco; Forze Armate; Forze di Polizia; Ufficio Circ.le Marittimo; SAER; Altri referenti Strutture operative

			convocate nel C.C.S.
3	<i>Assistenza alla popolazione</i>	Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e Protezione civile	Ufficio Territoriale STPC-FC; Enti locali territorialmente interessati; Coordinamento prov.le del Volontariato; Associazioni di categoria interessate; Eventuali altri.
4	<i>Sanità-assistenza sociale</i>	AUSL della Romagna	Azienda AUSL Romagna; 118-Servizio Emergenza e Urgenza e soggetti/enti convenzionati; Sanità Presidi Ospedalieri; Dipartimento Sanità Pubblica; Enti locali territorialmente interessati; Forze Armate; Volontariato sociale; Eventuali altri.
5	<i>Logistica, materiali e mezzi</i>	Prefettura FC	Ufficio Territoriale STPC-FC; Coordinamento prov.le del Volontariato; Forze Armate; Vigili del Fuoco; Eventuali altri.
6	<i>Telecomunicazioni d'emergenza</i>	Prefettura FC	TELECOM; TIM; WIND TRE; OMNITEL; Forze Armate; Coordinamento prov.le del Volontariato; A.R.I.
7	<i>Accessibilità e mobilità</i>	Prefettura FC (coordinatore COV) R.F.I.	Provincia di Forlì-Cesena; Sezione Polizia Stradale di Forlì-Cesena; Ufficio Circ.le Marittimo; ANAS; Direzione 3° Tronco A-14; RFI-TPER; Eventuali altri.
8	<i>Servizi essenziali</i>	Prefettura FC Comando prov.le Vigili	Agenzia Regionale STPC; HERA S.p.A; ALEA Ambiente; SGR RETI S.p.A;

		del Fuoco FC	ENEL; TERNA; Eventuali altri gestori.
9	<i>Attività aeree e marittime</i>	Prefettura FC	Forze Armate; Capitaneria di Porto-Ufficio Circ.le Marittimo di Cesenatico; Ente gestore Aeroporto.
10	<i>Tecnica e di valutazione</i>	Comando prov.le Vigili del Fuoco FC Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e Protezione civile FC	Ufficio territoriale STPC-FC; Vigili del Fuoco; Consorzio di Bonifica della Romagna; Eventuali altri.
11	<i>Censimento danni e rilievo dell'agibilità</i>	Regione Emilia- Romagna Servizio Geologico Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e Protezione civile FC	Ufficio territoriale STPC-FC; Vigili del Fuoco.
12	<i>Volontariato</i>	Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e Protezione civile FC Prefettura FC	Ufficio Territoriale STPC-FC; Coordinamento prov.le del Volontariato; SAER. Eventuali altri.
13	<i>Rappresentanza dei beni culturali</i>	Soprintendenza archeologica dei beni artistici e culturali	Regione Emilia-Romagna; Provveditorato OO.PP.; Soprintendenza Beni culturali; Eventuali altri.
14	<i>Stampa e comunicazione</i>	Prefettura FC	Enti Locali territorialmente interessati; Organi di informazione; Eventuali altri.
15	<i>Supporto amministrativo e finanziario</i>	Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e Protezione civile FC Provincia FC	Ufficio Territoriale STPC-FC; Regione Emilia-Romagna; Enti locali territorialmente interessati.
16	<i>Continuità amministrativa</i>	Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e Protezione civile FC Provincia FC	Enti locali territorialmente interessati; Eventuali altri.

8. MODELLO DI INTERVENTO

Si dettagliano di seguito i compiti dei diversi soggetti coinvolti nella gestione dell'emergenza.

8.1 Prefettura

Il Prefetto coordina l'attuazione del PEE, con particolare riferimento agli interventi previsti in fase di allarme-emergenza. In particolare:

- Predisporre, d'intesa con la Regione e con gli Enti locali interessati, ai sensi dell' art. 26-*bis* del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 1° dicembre 2018, i piani di emergenza esterna per gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti di cui alla citata legge, curandone gli aggiornamenti;
- assume, in raccordo con il Presidente della Regione e coordinandosi con le strutture regionali di PC, la direzione unitaria degli interventi di tutte le strutture operative tecniche e sanitarie addette al soccorso, siano esse statali, regionali, provinciali e locali;
- dispone l'attivazione e coordina le attività del CCS;
- dispone la chiusura di strade statali o provinciali, ovvero delle autostrade;
- assicura il concorso coordinato di ogni altro ente e amministrazione dello Stato comunque a sua disposizione anche ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l. n. 121/1981;
- richiede l'attivazione e l'impiego degli enti regionali tecnici e di monitoraggio (Arpa, Agenzie regionali) per reperire tutte le informazioni tecniche necessarie alla gestione dell' evento;
- dispone la sospensione dei trasporti pubblici (compreso quello ferroviario);
- dirama gli "stati/livelli di emergenza";
- mantiene i contatti con gli Enti locali interessati;
- informa i Sindaci interessati sull'evoluzione del fenomeno;
- dirama comunicati stampa/radio/televisivi per informare la popolazione in ordine alla natura degli eventi incidentali verificatisi, agli interventi disposti al riguardo, nonché alle norme comportamentali raccomandate;
- assicura un costante flusso e scambio informativo con la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile, la Regione, i Comuni.

8.2 Gestore dell'impianto di stoccaggio o trattamento rifiuti

Al gestore dell'impianto di stoccaggio o trattamento rifiuti sono attribuite funzioni essenziali in materia di prevenzione degli incidenti. Il gestore è preposto a tutti gli interventi di competenza dell'azienda, in materia di gestione dell'emergenza. Resta inteso, peraltro, che il gestore ha la facoltà di delegare uno o più persone per la realizzazione degli interventi stessi. In tal caso, il gestore ha l'obbligo di segnalare la persona fisica cui sono demandati i propri compiti in occasione di un incidente. In sintesi, i compiti del gestore, ovvero della persona dallo stesso incaricata, sono:

- segnalazione tempestiva al Comando provinciale VVF, al Prefetto, al Sindaco, di ogni evento che possa determinare un rischio ai danni della popolazione residente all'esterno dell'impianto;
- costituzione e formazione di una squadra di emergenza alla quale demandare i compiti di intervento tecnico urgente (in materia antincendio soprattutto) e di primo soccorso;
- direzione e coordinamento degli interventi mirati ad eliminare o contenere le situazioni di emergenza configurabili all'interno dell'impianto, fino all'arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco;
- attivazione degli organi di soccorso sanitario e tecnico esterni, sia in caso di emergenza interna, sia in caso di emergenza esterna;
- tempestiva comunicazione alla Prefettura, al Sindaco del Comune sul cui territorio si trova l'impianto, nonché ai Sindaci dei Comuni limitrofi interessati dall'evento incidentale, avendo cura di indicare le cause dello stesso, nonché di fornire informazioni circa le misure da porre in essere per assicurare la miglior tutela della pubblica incolumità;
- messa a disposizione, se concordato, dei mezzi dell'azienda per l'allertamento della popolazione;
- produzione di cartografia geo referenziata dell'impianto, delle aree limitrofe e dei siti sensibili (corsi d'acqua, pozzi, aree verdi, etc.).

8.3 Comando dei Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco costituiscono la struttura operativa che interviene sul luogo dell'incidente, per il soccorso alla popolazione e per l'effettuazione di ogni altra operazione mirata a contenere i fenomeni incidentali che possono minacciare la pubblica incolumità, il patrimonio pubblico e privato.

In estrema sintesi, il Comando dei Vigili del fuoco attua le seguenti azioni:

- ricevuta l'informazione sull'evento e la richiesta di intervento, partecipa ad un funzionale scambio di informazioni con la Prefettura e gli altri Enti coinvolti;
- attua il coordinamento operativo dell'intervento sul luogo dell'incidente (DTS),

avvalendosi anche del supporto dei tecnici dell'ARPA e dell'ASL, del 118, delle FF.O. e, ove previsto dalla pianificazione, del Comune e degli altri enti e strutture coinvolte;

- tiene costantemente informata la Prefettura sull'azione di soccorso e sulle misure necessarie per la salvaguardia della popolazione, valutando l'opportunità di un'evacuazione della popolazione o di altre misure suggerite dalle circostanze e previste nelle pianificazioni operative di settore;
- delimita l'area interessata dall'evento per consentire la perimetrazione da parte delle FF.O. che impedisca l'accesso al personale non autorizzato e/o non adeguatamente protetto.

8.4 Agenzia regionale per la protezione e la tutela dell'ambiente (ARPA)

Al fine di porre in essere le necessarie attività di verifica e monitoraggio ambientale, tale Agenzia:

- fornisce supporto tecnico in base alla conoscenza dei rischi che risulta dall'analisi della documentazione di sicurezza e dei piani di emergenza interna, se presenti, e dagli eventuali controlli effettuati e/o della documentazione in proprio possesso;
- effettua, di concerto con l'ASL, ogni accertamento necessario sullo stato di contaminazione dell'ambiente eseguendo i rilievi ambientali di competenza per valutare l'evoluzione della situazione nelle zone più critiche;
- fornisce, se disponibili, tutte le informazioni sulle sostanze coinvolte nell'incendio;
- trasmette direttamente al DTS, all'ASL, al Prefetto e al Sindaco e al Comando VV.F. i risultati delle analisi e delle rilevazioni effettuate;
- fornisce, relativamente alle proprie competenze, supporto alle azioni di tutela dell'ambi ente.

8.5 Azienda Sanitaria Locale (ASL)

Al fine di porre in essere le necessarie attività per il soccorso sanitario, l'ASL:

- invia il personale tecnico per una valutazione della situazione;
- sulla base dei dati forniti dall'ARPA e compatibilmente con i tempi tecnici, valuta i pericoli e gli eventuali rischi per la salute derivanti dalla contaminazione delle matrici ambientali. Se necessario, di concerto con le autorità competenti, fornisce al Sindaco tutti gli elementi per l'immediata adozione di provvedimenti volti a limitare o vietare l'uso di risorse idriche, prodotti agricoli, attività lavorative;
- fornisce al Prefetto e al Sindaco, sentite le altre autorità sanitarie, i dati su entità ed estensione dei rischi per la salute pubblica e l'ambiente, ove previsto.

8.6 Forze dell'Ordine (FF.O.)

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Prefetto assicura il concorso coordinato delle FF.O. per gli interventi ad esse demandati. Le Forze dell'Ordine:

- concorrono nella realizzazione del piano dei posti di blocco, secondo le indicazioni del DTS;
- effettuano servizi anti-sciacallaggio nelle aree eventualmente evacuate;
- estendono il coordinamento tecnico anche alla Polizia provinciale ed alla Polizia locale interessata.

8.7 Regione

La Regione partecipa, attraverso le ARPA e le strutture del Servizio Sanitario regionale, alla stesura del PEE, con il supporto all'attività istruttoria, in particolare per quanto concernente l'azione degli enti tecnici regionali.

Per il tramite dell'Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e Protezione civile di Forlì-Cesena, che attiva il Volontariato di Protezione civile, su richiesta della Prefettura di Forlì-Cesena, contribuisce alla attuazione delle eventuali misure a tutela della popolazione interessata dall'evento incidentale.

In caso di emergenza, ove richiesto, partecipa con propri rappresentanti al CCS e al COC, laddove necessario, invia proprio personale presso il PCA.

8.8 Provincia/Enti di area vasta/città metropolitane

La Provincia, nella fase di definizione del PEE, partecipa alle attività di pianificazione, in particolare nell'ambito di attività quali:

- attivazione di servizi urgenti, anche di natura tecnica;
- attivazione del Corpo di Polizia provinciale e delle squadre di cantonieri del Servizio Manutenzione Strade, per ogni problema connesso con la sicurezza e la viabilità sulle strade di competenza;
- altri aspetti di protezione civile, nel caso in cui sia delegata in tal senso dalle disposizioni regionali.

In caso di emergenza, partecipa con propri rappresentanti al CCS e al COC.

8.9 Comune/i interessato/i

- Il Comune sul cui territorio è situato l'impianto collabora nella predisposizione e aggiornamento del PEE, ai sensi dell'art. 26-*bis* del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 132 del 1° dicembre 2018;
- cura l'aggiornamento del proprio piano comunale di protezione civile, per quanto concernente il rischio derivante dai siti di stoccaggio e trattamento rifiuti, in accordo con il PEE, prevede le procedure di attivazione e di intervento della struttura comunale, nonché ogni aspetto di dettaglio non espressamente pianificato nel PEE, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, *ex art.* 18 del Codice di protezione civile;
- verifica l'utilizzabilità delle aree/centri di assistenza della popolazione, rispetto alla distanza di attenzione definita nel PEE per ciascuno impianto.

In fase di gestione dell'evento:

- attua le azioni di competenza previste dal piano comunale di protezione civile;
- attiva le strutture comunali di protezione civile (Polizia locale, Ufficio Tecnico, Volontariato, ecc.), in accordo con il PEE, per i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- collabora con ARPA e ASL al fine di individuare insediamenti urbani o attività produttive che potrebbero essere messe a rischio dalla propagazione di inquinanti;
- informa la popolazione sull'incidente e comunica le misure di protezione da adottare, per ridurre le conseguenze sulla base delle informazioni ricevute dal Prefetto;
- predispone l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti per la tutela dell'incolumità pubblica;
- segue l'evoluzione della situazione e informa la popolazione della revoca dello stato di emergenza, sulla base delle informazioni ricevute dal Prefetto;
- cura l'attivazione, l'impiego e il coordinamento del volontariato comunale di protezione civile locale;
- attiva le aree/centri di assistenza alla popolazione.

8.10 Polizia Locale

Rappresenta una delle componenti operative a carattere locale di protezione civile ed in tale veste essa:

- collabora, ove necessario, alle attività di informazione della popolazione;
- vigila sulle operazioni di evacuazione affinché le stesse avvengano in modo corretto ed ordinato;
- accede, previo nulla-osta da parte dei VV.F., all'area di rischio e coopera, se possibile, nelle operazioni di soccorso;
- fornisce alla popolazione utili indicazioni sulle misure di sicurezza da adottare;
- effettua i prioritari interventi di prevenzione di competenza, mirati a tutelare la pubblica incolumità (predisposizione di transenne e di idonea segnaletica stradale, regolamentazione dell'accesso alle zone "a rischio");
- partecipa, ove necessario, ai dispositivi di ordine pubblico, a supporto delle FF.O., secondo quanto stabilito nel CCS.

8.11 Volontariato

Il Coordinamento provinciale del Volontariato di Protezione civile, attivato dall'Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e Protezione civile di Forlì-Cesena, su richiesta della Prefettura di Forlì-Cesena, contribuisce, durante le diverse fasi emergenziali, alla attuazione delle eventuali misure a tutela della popolazione interessata dall'evento incidentale.

I volontari potranno, se richiesto, concorrere alle seguenti attività:

- attività di tipo logistico;
- comunicazioni radio;
- presidio delle aree di attesa e gestione delle aree e dei centri di assistenza alla popolazione;
- supporto alle Forze dell'Ordine, in occasione di attivazione dei posti di blocco stradali, nei limiti delle attività consentite ai Volontari di protezione civile, secondo le disposizioni vigenti.

Il DTS, coordinandosi con l'Ufficio territoriale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Forlì-Cesena, responsabile del volontariato attivato, valuterà le condizioni di sicurezza, autorizzando eventualmente le modalità di supporto da parte del personale volontario anche all'interno della distanza di attenzione.

8.12 Sintesi delle azioni di salvaguardia ed assistenza della popolazione all'esterno dell'impianto

Nel quadro che segue è riportata una sintesi, a titolo esemplificativo, degli interventi previsti nel PEE per la gestione degli effetti ambientali di eventi incidentali che ricadono all'esterno dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti, finalizzati alla salvaguardia ed assistenza della popolazione.

Azioni di salvaguardia ed assistenza della popolazione all'esterno dell'impianto		
ARPA	ASL	COMUNE
<p>Fornisce supporto tecnico in base alla conoscenza dei rischi ambientali e degli eventuali controlli effettuati e/o della documentazione in proprio possesso.</p> <p>Effettua, di concerto, con l'ASL, ogni accertamento necessario sui livelli di inquinamento dell'ambiente, eseguendo rilevamenti ambientali di competenza per valutare l'evoluzione della situazione nelle zone più critiche.</p> <p>Fornisce, se disponibili, tutte le informazioni sulle sostanze coinvolte nell'incidente.</p> <p>Trasmette all' ASL, al Prefetto, al Sindaco ed ai Vigili del Fuoco, i risultati delle analisi e delle rilevazioni effettuate.</p> <p>Fornisce, relativamente alle proprie competenze, supporto alle azioni di tutela dell'ambiente.</p>	<p>Invia il personale tecnico per una valutazione della situazione.</p> <p>Sulla base di dati forniti da ARPA, e compatibilmente con i tempi tecnici, valuta i pericoli e gli eventuali rischi per la salute derivanti dalla contaminazione delle matrici ambientali.</p> <p>Se necessario, di concerto con le autorità competenti, fornisce al Sindaco tutti gli elementi per l'immediata adozione di provvedimenti volti a limitare o vietare l'uso di risorse idriche, prodotti agricoli, attività lavorative.</p> <p>Fornisce al Prefetto, al Sindaco ed ai Vigili del Fuoco, sentite le altre autorità sanitarie, i dati su entità ed estensione dei rischi per la salute pubblica e l'ambiente, ove previsto.</p>	<p>Attiva il COC e mantiene attive le strutture comunali di protezione civile (Polizia Municipale, Ufficio tecnico, Volontariato).</p> <p>Collabora con ARPA e ASL al fine di individuare insediamenti urbani o attività produttive che potrebbero essere messe a rischio dagli effetti ambientali dell' incidente (es. dalla propagazione degli inquinanti).</p> <p>Informa la popolazione sugli effetti ambientali dell'incidente e comunica le misure di protezione da adottare per ridurre le conseguenze.</p> <p>Attua le azioni di competenza previste dal Piano Comunale di protezione civile.</p> <p>Adotta ordinanze contingibili e urgenti per la tutela dell'incolumità pubblica.</p> <p>Segue l'evoluzione della situazione e informa la popolazione sulla revoca dello stato emergenza.</p>

9. PRINCIPALI PIANI OPERATIVI PER L'ATTUAZIONE DEL PEE

Il PEE viene attivato in tutte le sue parti quando gli eventi rientrano nella tipologia di: ALLARME - EMERGENZA ESTERNA.

Ai fini dell'attuazione del PEE devono essere predisposti i piani operativi. Secondo le Linee Guida, i principali piani operativi sono quelli riportati e dettagliati nel quadro che segue:

<i>Piani operativi</i>	<i>Sintesi caratteristiche</i>
<i>Piano operativo per il soccorso tecnico urgente</i>	Elaborato dai VV.F., sentiti il gestore e le funzioni tecniche previste dal PEE, prevede tra l'altro: <ul style="list-style-type: none">– l'individuazione preliminare di una <i>zona di soccorso</i>, oltre la quale posizionare il Posto di Coordinamento Avanzato (PCA);– le modalità operative per il salvataggio delle persone e la messa in sicurezza di strutture, impianti e beni.
<i>Piano operativo per il soccorso sanitario e l'evacuazione assistita</i>	Elaborato dal 118 e dalla AUSL, sentite le altre funzioni previste dal PEE, prevede tra l'altro: <ul style="list-style-type: none">– le misure per consentire l'evacuazione assistita della popolazione;– l'individuazione e l'allestimento di strutture di assistenza sanitaria;– l'individuazione, in accordo con il DTS, dell'area oltre la <i>zona di soccorso</i>, ove ubicare il Posto medico avanzato (PMA);– le modalità di ospedalizzazione delle vittime dell' incidente.
<i>Piano operativo per la comunicazione in emergenza</i>	Elaborato dalla Prefettura, in raccordo con i Comuni interessati, sentiti il gestore e le altre funzioni previste dal PEE, prevede tra l'altro: <ul style="list-style-type: none">– l'individuazione di Tv, radio locali e <i>social media</i> per la diramazione, tramite l'addetto stampa individuato dalla Prefettura, dell'informazione alla popolazione per le misure di autoprotezione;– l'informazione in relazione alle norme di comportamento da seguire, mediante i messaggi diramati dall'addetto stampa tramite i <i>mass media</i>, <i>social media</i> e, ove esistenti, con i sistemi di allarme acustico e di comunicazione presenti nell'area.

<p><i>Piano operativo per la viabilità</i></p>	<p>Elaborato dal Comune sul cui territorio si trova l'impianto, con il contributo della Polizia municipale e in eventuale raccordo con la Polizia Stradale e gli Enti gestori delle strade interessate, per consentire il rapido isolamento delle zone a rischio, a seguito dell'evento incidentale che ha interessato l'impianto. Tale Piano prevede, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l'identificazione e presidio della viabilità di emergenza e dei relativi nodi in cui deviare o impedire il traffico, tramite posti di blocco o cancelli, per interdire l'afflusso nelle zone a rischio e agevolare i soccorsi nel raggiungimento delle aree di interesse operativo previste dalla pianificazione e delle strutture ospedaliere; – i percorsi alternativi per i mezzi di soccorso; – i percorsi preferenziali per l'eventuale evacuazione della popolazione (vie di fuga); – i percorsi alternativi per il traffico ordinario.
<p><i>Piano operativo per la sicurezza ambientale</i></p>	<p>Elaborato di concerto da ARPA, ASL ed altre strutture ed enti territorialmente competenti, prevede tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> – le modalità per il controllo e monitoraggio della qualità delle matrici ambientali durante l'emergenza; – le modalità di gestione dello smaltimento di eventuali rifiuti durante e dopo l'emergenza, anche con riferimento alle attività di soccorso; – anche sulla scorta dei risultati acquisiti e delle specifiche competenze in materia, le modalità di supporto all'azione di tutela ambientale.

9.1 PIANO OPERATIVO PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE

Detto piano operativo è stato elaborato dai VV.F, sentiti il gestore e le funzioni tecniche previste dal PEE.

STATO DI ATTENZIONE

Si instaura quando all'interno dello stabilimento si verifica un evento incidentale che è privo di ripercussione all'esterno ma che può essere avvertito dalla popolazione, creando una forma di incipiente allarmismo e preoccupazione, per cui si rende necessario attivare una procedura informativa da parte dell'Amministrazione comunale.

VIGILI DEL FUOCO

Dopo essere stati allertati, tramite il 115, della situazione incidentale ed aver assunto le informazioni necessarie, intervengono per le operazioni di soccorso tecnico urgente nell'ambito delle proprie competenze, **assumendo la direzione dell'intervento** (il direttore tecnico è identificato nella figura del Comandante dei VVF o dal responsabile delle squadre VVF presente sul luogo). In caso di necessità richiedono l'intervento di:

- Polizia municipale;
- 118;
- in caso di necessità, dell'Arpa.

Adottano ogni provvedimento necessario all'espletamento dei loro compiti e comunicano al Prefetto e al Sindaco l'evoluzione dello scenario incidentale e l'eventuale attivazione della fase di preallarme/allarme, nel caso di evoluzione negativa dello stesso.

STATO DI PREALLARME

VIGILI DEL FUOCO

Dopo essere stati allertati, tramite il 115, della situazione incidentale ed aver assunto le informazioni necessarie, intervengono per le operazioni di soccorso tecnico urgente nell'ambito delle proprie competenze, **assumendo la direzione dell'intervento** (il direttore tecnico è identificato nella figura del Comandante dei VVF o dal responsabile delle squadre VVF presente sul luogo).

Richiedono l'intervento di:

- Polizia municipale;
- 118;
- in caso di necessità, dell'Arpa.

Adottano ogni provvedimento necessario all'espletamento dei loro compiti e comunicano al Prefetto e al Sindaco l'evoluzione dello scenario incidentale e gli interventi in atto, al fine di consentire agli stessi di fornire corrette informazioni alla popolazione in merito alla fase di preallarme. Se ritenuto opportuno,

istituiscono il PCA. Effettuano valutazioni circa l'opportunità di istituire la fase di allarme.

STATO DI ALLARME-EMERGENZA ESTERNA ALLO STABILIMENTO

VIGILI DEL FUOCO

Dopo essere stati allertati, tramite il 115, in base alle informazioni ricevute, intervengono sul luogo dell'incidente nell'ambito delle loro competenze ed assumono la titolarità dell'intervento, in capo al Comandante dei VVF o al responsabile delle squadre VVF presente sul luogo. In accordo con la Prefettura, chiedono l'intervento della Polizia Locale, al fine di attuare il Piano operativo per la Viabilità e il Piano operativo per il Soccorso sanitario.

Istituiscono il PCA (posto di coordinamento avanzato).

Il Comandante e/o il suo delegato partecipa al CCS.

Il ROS (responsabile delle operazioni di soccorso):

- acquisisce le opportune notizie sulla natura, cause e dimensioni dell'evento incidentale;
- assume la direzione e la responsabilità delle operazioni d'intervento e si raccorda con il Coordinatore dell'emergenza dello stabilimento e con il Coordinatore del 118;
- se l'evento incidentale lo dovesse esigere, richiederà l'intervento dell'Arpa e del Dipartimento di Sanità Pubblica;
- modificherà le zonizzazioni previste dal PEE se la situazione lo dovesse richiedere;
- comunicherà al CCS l'evoluzione dell'evento incidentale e, se del caso, farà disporre l'evacuazione e lo sgombero di edifici e aree colpite o che potrebbero essere interessate in caso di possibile sviluppo negativo.

9.2 PIANO OPERATIVO PER IL SOCCORSO SANITARIO E L'EVACUAZIONE ASSISTITA

Detto piano operativo è elaborato dal servizio di emergenza sanitaria e dall'AUSL e si basa sull'attuale procedura di intervento SP01/11 *INTERVENTO ORGANIZZATIVO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO IN CORSO DI MAXI EMERGENZE*, quale riferimento ufficiale del 118 Romagna per la gestione delle maxi emergenze semplici e/o complicate.

Scopo del piano è quello di organizzare il soccorso sanitario sul territorio per gestire un elevato numero di feriti in situazioni eccezionali, potenzialmente complicate in scenari civili e/o industriali.

Il 118 Romagna è organizzato in modo da poter erogare 24/24h una risposta di soccorso alla popolazione e con l'applicazione del piano delle maxi emergenze è in grado di organizzare in poco tempo anche una risposta a eventi complicati che richiedono maggiori risorse rispetto all'attività ordinaria.

La previsione di popolazione civile da soccorrere in caso di evento maggiore è stata stimata secondo la classificazione di *Prozesky*:

ENTITA' EVENTO	NUMERO PERSONE COINVOLTE	NUMERO PERSONE CHE RICHIEDONO TRATTAMENTO SANITARIO (non correlato a codice di gravità)
Incidente semplice	tra 10 e 20	da 6 a 10
Maxi emergenza di piccola entità	tra 21 e 99	da 11 a 49
Maxi emergenza di media entità	tra 100 e 999	da 50 a 249
Maxi emergenza di grande entità	oltre 1000	oltre 250

Il piano è applicabile su tutta la rosa di scenari, civili e non, possibili sul territorio di competenza del 118 Romagna:

- Rischio chimico industriale;
- Rischio idrico (inondazioni-mareggiate);
- Rischio incendi (civili-boschivi);
- Rischio frane;
- Rischio grandi eventi di massa programmati;
- Rischio trasporti;
- Rischio sismico;

Il piano si sviluppa in diverse fasi temporalmente una consecutiva all'altra:

1. FASE DI ALLARME (Centrale operativa 118 Romagna);
2. FASE DI COMANDO E CONTROLLO (Creazione del Posto di Comando Avanzato e figure di comando);
3. FASE DI VALUTAZIONE;
4. ORGANIZZAZIONE DEI SOCCORSI;
5. SOCCORSO DELLE VITTIME;
6. TRASPORTO DELLE VITTIME

FASE DI ALLARME: di competenza della Centrale operativa 118 Romagna che dopo essere stata allertata su linea 118, attiva i mezzi di soccorso competenti nel territorio coinvolto dall'evento.

Prefettura, Questura, Comuni, cittadini, per attivare la richiesta di soccorso, devono chiamare il numero 118 o NUE112, specificando le seguenti informazioni:

- Nome e recapito telefonico del chiamante;
- Luogo dell'evento;
- Tipologia di evento;
- Stima delle eventuali vittime coinvolte e loro condizioni (se possibile);
- Presenza o meno di elementi che complichino le operazioni di soccorso (sversamenti di inquinanti, incendi, fumi tossici, ecc.);
- Eventuali vie di accesso preferenziali in funzione di interruzioni o blocchi stradali;
- Tutte le informazioni che potrebbero essere utili al soccorso.

Le comunicazioni telefoniche fra il 118 e gli altri Enti istituzionali sono tenute dalla Centrale operativa per tutta la durata delle operazioni di soccorso.

FASE DI COMANDO E CONTROLLO: con l'arrivo progressivo dei mezzi di soccorso, gli operatori del 118 assumeranno ruoli differenti in base alle figure di comando ricoperte. Il funzionario del 118 di riferimento che si rapporterà con il DTS con funzione ponte fino all'arrivo sul posto del DSS preposto, è l'infermiere della prima automed 118 che arriva sul luogo dell'evento e che, assumendo il ruolo di CSS (coordinatore dei soccorsi sanitari), è il responsabile del soccorso sanitario.

FASE DI VALUTAZIONE: la fase di valutazione è il momento nel quale il CSS, in collaborazione con il DTS, identificati i pericoli e i rischi, comunica alla centrale 118 Romagna la situazione. Questa fase precede i soccorsi sanitari veri e propri e prevede, se necessaria, anche una ricognizione ed è funzionale all'organizzazione dei soccorsi stessi. In questa fase CSS e DTS identificheranno

la *zona fredda* nella quale creare le stazioni di soccorso sanitario e un'eventuale *zona tiepida* per le operazioni di decontaminazione (se necessarie).

ORGANIZZAZIONE DEI SOCCORSI: questa fase segue la fase di valutazione e, una volta ricevuto il via libera ai soccorsi da parte del DTS, prevede che il CSS, in collaborazione con le altre figure di comando del 118, dia il via alle operazioni di soccorso con la creazione delle aree di operazione.

SOCCORSO DELLE VITTIME: sotto il diretto controllo del CSS, iniziano l'attività di soccorso le diverse aree delle operazioni:

- *TRIAGE NEL CANTIERE*;
- *AREE DI RACCOLTA* (codici verdi, gialli e rossi);
- *POSTO MEDICO AVANZATO*;
- *CHECK POINT SANITARIO*.

Ognuna di queste aree ha un dirigente sanitario che è il responsabile e fa riferimento unicamente al DSS/CSS.

TRASPORTO DELLE VITTIME: le vittime, una volta trattate e stabilizzate al *PMA*, verranno trasportate, secondo criteri di urgenza stabiliti dalle condizioni cliniche, agli ospedali di riferimento dalle ambulanze giunte sul posto e stazionanti nel *check-point* sanitario. In presenza di alto afflusso di feriti, non è da escludere che i mezzi di soccorso rientrino sul luogo dell'evento una volta liberatisi negli ospedali.

SPAZI NECESSARI ALLE OPERAZIONI DI SOCCORSO

Per le operazioni di soccorso, sono necessari i seguenti spazi che il CSS, in collaborazione con il DTS, dovrà identificare:

- area pianeggiante in *zona fredda* e prossima al cantiere, per l'*AREA DI RACCOLTA*;
- area pianeggiante adiacente alla precedente, per il *POSTO MEDICO AVANZATO*;
- vasta area, preferibilmente pianeggiante, e senza impacci del terreno (no erba, no terra, no sabbia), con vie di accesso e di fuga preferibilmente differenziate per il transito e la sosta dei mezzi di soccorso sanitario per il *CHECK POINT SANITARIO*;
- area pianeggiante, senza impacci del terreno (no erba, no terra, no sabbia), senza materiale volatile (teli, sacchi, materiale leggero, ecc.), sgombro da cavi della rete elettrica o teleferiche, e con almeno un lato libero preferibilmente controvento, per l'atterraggio degli elicotteri sanitari.

NOTE ORGANIZZATIVE

Il funzionario del 118 responsabile dei soccorsi è ufficialmente il DSS, il quale però arriverà sul posto in un secondo tempo (richiamato da casa). Per tutto il tempo necessario al suo arrivo, come descritto sopra, verrà vicariato dal CSS, il quale ha pieni poteri decisionali e piena responsabilità organizzativa.

I contatti con la Centrale Operativa 118 Romagna sono mantenuti esclusivamente dal DSS/CSS.

Il 118 Romagna dispone di una squadra NBCR con tenda di decontaminazione a 4 vie (due per appiedati e due per barellati), attivabile dal DSS e disponibile sul posto in circa 60-90'.

9.3 PIANO OPERATIVO PER LA COMUNICAZIONE IN EMERGENZA

Detto piano operativo è elaborato dalla Prefettura e dal Comune interessato, sentiti il gestore e le altre figure previste dal PEE. In caso di evento incidentale, la Prefettura, avendo disposto l'attuazione del PEE ed acquisite le necessarie informazioni sul tipo di incidente occorso e, in particolare, sugli effetti dello stesso sulla popolazione dal DTS, dal DSS, d'intesa con il Sindaco interessato, gestisce la comunicazione in emergenza per il tramite del proprio Addetto Stampa, secondo le seguenti modalità:

1. diramazione di comunicati informativi rivolti, in particolare, alla popolazione residente nelle aree interessate, al fine della corretta attuazione delle misure preventive e di protezione da attuarsi durante tutto il periodo di emergenza e fino alla dichiarazione di cessato allarme;
2. ricorso, ai fini della più ampia, capillare ed efficace diffusione dei suddetti messaggi informativi, ai *media* operanti in provincia (quotidiani, testate *web*, emittenti radiofoniche e televisive, siti *web* istituzionali), attraverso:
 - comunicati stampa, a cadenza temporale ravvicinata, riportanti dati aggiornati sulla situazione in atto;
 - specifiche conferenze stampa da convocarsi, nei tempi e modi ritenuti più consoni ed in funzione alla gravità dell'evento, presso la Sala Operativa della Prefettura (o presso altro luogo ritenuto idoneo), per fornire notizie e aggiornamenti ufficiali sull'evoluzione dell'evento, avvalendosi della collaborazione dei Vigili del Fuoco, delle FF.O., del Servizio emergenza sanitaria, dell'AUSL e dell'Agenzia per la protezione e la tutela dell'ambiente.

Laddove ritenuto, su indicazione del Prefetto, la comunicazione in emergenza sarà curata dal Sindaco del Comune, che si atterrà alle modalità di cui al

Piano. L'informazione in fase di emergenza - da rendersi in modo chiaro, sintetico ed immediato - dovrà descrivere:

- l'evento in atto;
- gli interventi di emergenza predisposti all'esterno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;
- le norme di comportamento da seguire in caso di incidente, secondo la messaggistica che segue.

9.4 PIANO OPERATIVO PER LA VIABILITA'

Per ciascun impianto o gruppo di impianti situati nella medesima zona, il Comune interessato, con il fattivo contributo della Polizia municipale e, in eventuale raccordo con la Polizia Stradale e gli Enti gestori delle strade, elabora il presente piano attuativo al fine di consentire il rapido isolamento delle zone a rischio a seguito dell'evento incidentale. Esso prevede, tra l'altro:

- l'identificazione e il presidio della viabilità di emergenza e dei relativi nodi in cui deviare o impedire il traffico, tramite posti di blocco o cancelli, per interdire l'afflusso nelle zone a rischio e agevolare i soccorsi nel raggiungimento delle aree di interesse operativo, previste dalla pianificazione, e delle strutture ospedaliere;
- i percorsi alternativi per i mezzi di soccorso;
- i percorsi preferenziali per l'eventuale evacuazione della popolazione (vie di fuga);
- i percorsi alternativi per il traffico ordinario.

I piani operativi viabilità di ciascun impianto o gruppo di impianti siti nella medesima zona, sono redatti, per ciascun Comune, in formato pdf, con relativa cartografia, e sono allegati al presente piano come parte integrante del medesimo.

9.5 PIANO OPERATIVO PER LA SICUREZZA AMBIENTALE

Elaborato dall'ARPAE, identifica le seguenti definizioni. [Per le definizioni può farsi riferimento anche solo al § 6. *Definizione dei Livelli di Allerta e delle relative attivazioni* del presente piano].

Scenario di Preallarme: si instaura uno stato di «preallarme» quando l'evento, pur sotto controllo, per sua natura o per particolari condizioni ambientali, spaziali, temporali e meteorologiche, possa far temere un aggravamento o possa essere avvertito dalla maggior parte della popolazione esposta, comportando la necessità di attivazione di procedure di tutela ambientale e di comunicazione agli Enti.

Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che, per la vistosità dei loro effetti, vengono percepiti chiaramente dalla popolazione esposta, sebbene i parametri fisici che li caratterizzano non raggiungano livelli di soglia che sono assunti come pericolosi per la popolazione e/o l'ambiente.

In questa fase l'Agenzia, attraverso la struttura territoriale-sede di Forlì-Cesena e le strutture specialistiche di supporto (Laboratorio Multisito), assicura l'attuazione del Piano Operativo per la sicurezza Ambientale come di seguito articolato:

- Riceve comunicazione di attivazione della fase di Pre-Allarme dagli Enti intervenuti (Organi di Polizia - CPVF), per il tramite del **numero telefonico delle emergenze ambientali**;
- Interviene sul posto con una squadra di tecnici e con le dotazioni tecniche necessarie all'esecuzione eventuale di rilievi in campo per le emissioni in atmosfera (*PID, DUST TRACK, FIALE Dragger* o simili) e di strumentazione idonea per le attività eventuali di campionamento di acque e di terreni;
- Provvede, sulla base dello stato dei luoghi, delle informazioni acquisite sul posto e in proprio possesso, della documentazione di sicurezza e dei piani di emergenza intera, se presenti, alla identificazione delle famiglie di sostanze pericolose detenute all'interno dell'area interessata dall'incendio, alla raccolta dei dati preliminari e osservazioni visive per orientare le successive azioni di monitoraggio;
- Effettua, di concerto con l'AUSL, ogni accertamento necessario sullo stato di contaminazione dell'ambiente eseguendo i rilievi ambientali di competenza per valutare l'evoluzione della situazione nelle zone più critiche;
- Fornisce, se disponibili, tutte le informazioni sulle sostanze coinvolte nell'incendio e trasmette direttamente all'AUSL, al Prefetto, al Sindaco del Comune interessato e al Comando VV.F. i risultati delle analisi e delle rilevazioni effettuate;

➤ Fornisce, relativamente alle proprie competenze, supporto alle azioni di tutela dell'ambiente volte alla protezione delle matrici ambientali (suolo, acque superficiali) e al confinamento per quanto possibile degli agenti inquinanti.

Scenario di Allarme/Emergenza: si instaura uno stato di «allarme/emergenza» quando l'evento incidentale, fin dal suo insorgere o a seguito del suo sviluppo incontrollato, può coinvolgere in modo significativo, con i suoi effetti sanitari ed inquinanti, le aree esterne allo stabilimento, ovvero interessando con i fumi aree residenziali per prolungati periodi di tempo.

In questa fase, l'Agenzia opererà solo al di fuori della zona di soccorso, e oltre alle attività proprie del Livello di preallarme, sulla base della propria procedura interna, provvede ad assicurare:

- la caratterizzazione e il monitoraggio delle ricadute degli inquinanti, laddove presenti, mediante l'eventuale posizionamento di campionatori fissi;
- il monitoraggio dei parametri meteorologici di possibile influenza sull'evento e la loro evoluzione nel tempo, attraverso il Centro Funzionale di Arpa Sim (Servizio Idro-Meteorologico);
- l'aggiornamento di Ausl, Prefetto, Sindaco e Comando VV.FF relativamente alle valutazioni previsionali, se disponibili, e alle misure di competenza volte al contenimento/controllo degli impatti ambientali.

Cessato Allarme : Fase subordinata alla messa in sicurezza della popolazione e dell'ambiente, a seguito della quale è previsto il rientro nelle condizioni di normalità.

Nella fase di cessato allarme Arpae provvede:

- al controllo dell'area al fine di verificare lo stato dei luoghi e la corretta applicazione delle misure di protezione ambientale;
- alle eventuali attività di monitoraggio delle matrici coinvolte mirata all'analisi degli effetti;
- alla sistematizzazione dei dati ed informazioni acquisite, al fine di restituire l'analisi completa dell'evento, del suo evolversi nel tempo, degli effetti monitorati e degli impatti indotti, identificando le eventuali azioni di tutela ambientale da intraprendersi in fase post-emergenziale ed informando di ciò gli Enti competenti (es: interventi di messa in sicurezza ambientale, gestione dei rifiuti etc..).

10. INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

Gli effetti attesi sulla popolazione in conseguenza di un evento incidentale possono essere più o meno gravi, a seconda che i cittadini siano stati o meno preventivamente informati in ordine ai rischi presenti sul territorio e alle misure di protezione pianificate e concretamente realizzate.

L'attività di informazione alla popolazione, sia preventiva che a seguito di evento incidentale, è affidata al Sindaco quale autorità locale di Protezione Civile. Lo stesso, peraltro, può essere supportato, in tale attività, dalle altre istituzioni del territorio e quelle aventi competenza provinciale, in relazione alle specifiche competenze tecniche ed amministrative.

10.1 Attività informativa del Sindaco

Il presente PEE è relativo allo specifico ambito territoriale potenzialmente interessato dagli effetti di eventi incidentali originati in un impianto e si rivolge alla "popolazione" intesa come insieme delle persone potenzialmente esposte alle conseguenze di un incidente verificatosi nell'impianto e che, quindi, possono essere direttamente interessate dalle azioni derivanti dallo stesso PEE.

L'informazione preventiva deve essere rivolta, in via prioritaria, alle persone che risiedono stabilmente nelle aree limitrofe alla zona potenzialmente interessata dall'evento ed in quelle ad esse adiacenti, ma va estesa anche a quelle aree in cui si trovino persone in via occasionale. L'esigenza si manifesta, in particolare, per i siti ad alta frequentazione (luoghi pubblici come: scuole, centri commerciali, cinema, teatri, ecc.).

Il Sindaco competente è quello del Comune ove è ubicato l'impianto, nonché quello di ciascun Comune limitrofo, qualora l'impianto sia collocato al confine di due o più Comuni.

Analogamente, qualora l'impianto sia collocato al confine di due province, dovranno essere coinvolte anche le autorità e gli enti della provincia limitrofa.

Il compito della diffusione delle informazioni contenute nel PEE e destinate alla popolazione, unitamente alle strutture ed aree ad alta frequentazione (compresi scuole, ospedali, stabilimenti adiacenti e soggetti a possibile effetto domino, ecc.) che possono essere colpiti da un incidente rilevante, è affidato al Sindaco.

In via generale, l'area oggetto di iniziative di informazione può essere considerata quella che si estende fino alla distanza di attenzione rispetto all'impianto; tale area va trattata nel piano di protezione civile come scenario di rischio antropico con un proprio modello d'intervento.

A tal fine, il PEE deve contenere l'indicazione univoca dell'area o delle aree in cui deve essere indirizzata l'informazione dedicata al "pubblico interessato", che può essere colpito da un incidente, e l'indicazione dei principali elementi vulnerabili in

essa/esse presenti.

Il compito del Sindaco, in merito alla diffusione delle informazioni contenute nel PEE, non deve essere confuso con il diverso compito del Comune di diffondere, in ordinario, le informazioni pubbliche riguardanti le misure da adottare in caso di incidente.

Difatti, le informazioni generiche relative alle caratteristiche dell'impianto sono destinate ad un ambito più ampio costituito dal "pubblico", definito quale "una o più persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni, organizzazioni o i gruppi di tali persone" e, quindi, come tale non specificatamente legato al territorio che può essere direttamente coinvolto negli effetti dell'incidente rilevante.

Le modalità di informazione possono anche prevedere l'utilizzo dei *social media* e dei servizi di messaggistica, gestiti attraverso i canali istituzionali, nonché di numeri utili dedicati all'informazione della cittadinanza, che rappresentano strumenti di comunicazione potenti e flessibili, capaci di veicolare informazioni in modo capillare e tempestivo.

10.1 Informazione preventiva alla popolazione

È destinata al pubblico generico, non necessariamente localizzato nell'area ove è presente l'impianto e consiste nella messa a disposizione, in maniera tempestiva e permanente, anche via *web*, delle informazioni aggiornate sulla natura del rischio e sulle modalità di comportamento in caso di incidente, fornite dal gestore.

10.3 Informazione in emergenza

A seguito della segnalazione di incidente, effettuata dal gestore per il tramite della scheda C.1, il Prefetto identifica e coordina, in base a quanto previsto nel PEE e a quanto concordato nell'ambito delle attività di coordinamento del CCS relativamente all'evento in atto, le misure di segnalazione del preallarme/allarme, anche a carico del gestore (es. sirena di emergenza) e quelle di protezione. Tali misure sono finalizzate a mitigare le conseguenze dell'evento sulla popolazione e sull'ambiente.

Il Sindaco informa la popolazione in relazione all'evento e comunica le misure di protezione da attuare.

Il PEE individua i modelli organizzativi di intervento per le diverse fasi di *preallarme, allarme-emergenza, cessato allarme*.

Ad ogni fase corrispondono modalità di attivazione delle diverse strutture ed enti che concorrono alla gestione dell'evento incidentale e sono inoltre riportate le procedure di attivazione dei sistemi di allarme e le fasi di informazione alla

popolazione, unitamente ai comportamenti di autoprotezione da adottare.

La pianificazione della comunicazione in emergenza è sviluppata all'interno del piano comunale di protezione civile e definisce tempistiche, procedure, modalità e strumenti della comunicazione alla popolazione coinvolta, in coerenza con quanto previsto dal PEE.

Le persone residenti all'interno della zona definita dalla distanza di attenzione, sulla base dell'evoluzione dello scenario incidentale, possono essere soggette, a seconda del caso, a due distinte e alternative forme di autoprotezione: l'*evacuazione (autonoma o assistita)* o il *riparo al chiuso*.

In particolare, quando sia stato disposto il *riparo al chiuso*, nelle rispettive abitazioni o in altri luoghi chiusi, la popolazione coinvolta seguirà le seguenti, ulteriori istruzioni:

- chiudere ogni uscita o apertura verso l'esterno;
- non usare apparecchi che possano formare scintille;
- disattivare l'impianto elettrico;
- interrompere l'erogazione di gas;
- arrestare l'eventuale impianto di aerazione;
- attendere ulteriori istruzioni dalle autorità di protezione civile;
- attingere le informazioni relative all'evento tramite i canali disponibili (*web*, radio, tv, ecc) al fine di ricevere eventuali istruzioni da parte delle autorità di protezione civile competenti.

Qualora sia stata disposta l'*evacuazione autonoma*, la popolazione coinvolta dovrà procedere seguendo le seguenti istruzioni:

- abbandonare, preferibilmente a piedi, le abitazioni e dirigersi verso le aree di attesa previste dallo scenario di rischio;
- se necessario, respirare proteggendo la bocca con un panno bagnato.

L'*evacuazione assistita*, invece, richiede l'ausilio dei soccorritori o anche di associazioni di volontariato ed è indirizzata, in particolare, a coloro che non riescono ad abbandonare in autonomia la propria abitazione (ad esempio: disabili, anziani, bambini).

In caso di evento incidentale, il flusso di informazioni in arrivo viene vagliato congiuntamente dal Prefetto e dal/i Sindaco/i del/i Comune/i interessato/i, in funzione della gravità e delicatezza del medesimo.

La popolazione, qualora non si possa escludere un pericolo per la pubblica e privata incolumità, viene informata sui comportamenti da tenere e sui provvedimenti di protezione sanitaria da adottare.

In particolare, sono fornite in modo rapido e ripetuto informazioni riguardanti:

- la sopravvenuta emergenza e, tenuto conto delle notizie disponibili, le sue caratteristiche: tipo, origine, portata e prevedibile evoluzione;

- le disposizioni da rispettare, in base alla tipologia di emergenza sopravvenuta ed eventuali suggerimenti di cooperazione;
- le autorità e le strutture pubbliche cui rivolgersi per informazioni, consigli, assistenza, soccorso ed eventuali forme di collaborazione.

Alla popolazione debbono giungere le indicazioni necessarie in relazione alle modalità di autoprotezione da adottare (*riparo al chiuso, evacuazione*), sulla base di misure definite dall'autorità locale. Si possono considerare, oltre agli strumenti quali, ad esempio, megafoni autoalimentati (di norma quelli montati su autovetture), anche altri strumenti, compresi quelli individuali come, ad esempio, le comunicazioni telefoniche, i messaggi *SMS* e *WhatsApp*, ecc.

Sono comunque da preferirsi i sistemi di allertamento "collettivi".

11. VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DEL PEE

Gli scenari incidentali all'interno degli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti sono caratterizzati da una forte variabilità nel tempo. A tal fine sono, di seguito, individuate le modalità di verifica e aggiornamento del PEE.

11.1 Modifica/inserimento/cancellazione delle schede aziende

In caso di modifica/voltura/revoca dell'autorizzazione, ovvero di variazione dei presidi ambientali e di sicurezza, il gestore fornisce debita informazione al Prefetto competente per territorio, ritrasmettendo, ove necessario, il modulo di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (scheda C.2.). All'esito di tale comunicazione, la Prefettura – d'intesa con il Comune interessato, i Vigili del Fuoco, l'ARPAE e l'AUSL – valuta se il nuovo indice di rischio dell'impianto e la relativa distanza di attenzione risultano tali da richiedere una modifica delle schede C3 e C4, nonché del modello di intervento.

11.2 Aggiornamento dei dati necessari alla gestione

I gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti ed i Comuni dovranno avere cura di inviare alla Prefettura le schede aggiornate in caso di modifiche relative ai dati sensibili di frequente variazione (numeri di telefono reperibili, recapiti, referenti, sostanze, target vulnerabili, ecc.).

11.3 Aggiornamento del Piano

Secondo quanto previsto dall'art. 26-*bis* del decreto legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 132 del 1° dicembre 2018, l'aggiornamento deve avvenire ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni e tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti che comportano una modifica dell'indice di rischio e nei servizi di emergenza, dei

progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti.

11.4 Sperimentazioni.

In sinergia con tutti gli Enti del Sistema provinciale di Protezione Civile, saranno programmate esercitazioni per testare la funzionalità, l'organizzazione e la validità del presente Piano, al fine di garantirne la costante vitalità.

A tal fine, in analogia e per quanto applicabile, si può far riferimento alla circolare interministeriale sulle sperimentazioni dei PEE previste per le attività di cui al D.lgs. n. 105/2015 (*"Indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 105/2015 - aprile 2018"*).

